



# CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 9

Oggetto:

Centrale Unica di Committenza – Approvazione schema di convenzione

L'anno duemilasedici, il giorno VENTOTTO del mese GENNAIO, alle ore 13,15, si è riunita

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Con l'intervento dei signori:

1) BASSO	Giuseppe	Sindaco
2) FERRARO	Angelo	V. Sindaco
3) MANGIAMELI	Salvatore	Assessore
4) TORCITTO	Concetta	Assessore
5) CARNAZZO	Giuseppe	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso

Partecipa il Segretario Generale **IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. FEDERICO CESARIO*

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità tecnica della proposta.

Li, 28/01/2016

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere FAVOREVOLE..... IN ANFLORE in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, 28/01/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: Centrale Unica di Committenza - Approvazione schema di convenzione.**

## **IL SINDACO**

**PREMESSO** che l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs 12 Aprile 2006 n° 163 (Codice dei Contratti), dispone che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 Aprile 2014 n° 56;

**CONSIDERATO** che numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'Art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n° 163/2006 costituisca una espressione con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'Art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, Sez. Reg. controllo Umbria, Delibera 112/2013/PAR del 5 Giugno 2013; Sez. Reg. controllo Lazio, Delibera 138/2013/PAR del 26 Giugno 2013);

**CHE** in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

**CHE** l'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

**CHE** il comma 4 del citato art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

**CHE** a seguito di accordi intercorsi con il Sindaco di Melilli è stata riscontrata la disponibilità del Comune di Melilli ad aderire con il Comune di Carlentini ad una Convenzione finalizzata alla costituzione della Centrale Unica di Committenza;

**CHE**, a seguito dell'acquisita volontà di adesione del Comuni di cui sopra, il Comune di Carlentini si è fatto carico di predisporre uno schema di Convenzione;

**DATO ATTO** che gli uffici comunali hanno redatto uno schema di convenzione che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che ognuno dei comuni deve provvedere a deliberare lo schema di convenzione secondo il testo allegato;

**RITENUTO** di dover approvare l'allegato schema di convenzione, parte integrante della presente deliberazione, e ciò al fine di consentire al Comune di ottemperare al disposto dell'art. 33 bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'ente ed idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lettera c) del D.Lgs n° 267/2000 che prevede la competenza del Consiglio Comunale in merito alla costituzione di forme associative tra comuni;

**VISTO** l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11.12.1991 n. 48;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**Per quanto sopra propone alla Giunta Municipale:**

1. DI ESPRIMERE la volontà di svolgere in forma associata ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 (Codice dei Contratti) e dell'art.30 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei comuni di Carlentini e Melilli, ferma restando la possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, come predisposto nella parte narrativa della presente deliberazione ed in corso di analoga adozione a cura degli Organi di governo del Comune di Melilli;
3. DI STABILIRE che la convenzione, dopo la relativa sottoscrizione, diventerà operativa a tutti gli effetti e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarvisi adottando tutte le misure necessarie per la sua piena attuazione a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, costituendo la presente deliberazione criterio generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.
4. DI STABILIRE che la Centrale Unica di Committenza, istituita mediante l'adozione definitiva del presente provvedimento da parte del Consiglio Comunale, produca annualmente un rendiconto delle proprie attività evidenziando, in particolare, i tempi di svolgimento delle procedure a lei assegnate ed i risparmi realizzati, oltre a quanto necessario per accertarne la congruità all'indirizzo politico-amministrativo degli enti aderenti e per consentire di operare le opportune variazioni organizzative volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di gara e degli affidamenti;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio Comunale per l'adozione di competenza.

IL SINDACO  
Giuseppe Basso

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48;

VISTO lo Statuto Comunale;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge,

## DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di esprimere la volontà di svolgere in forma associata ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 (Codice dei Contratti) e dell'art.30 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei comuni di Carlentini e Melilli, ferma restando la possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
2. Di approvare lo schema di convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, come predisposto dagli uffici e allegato alla presente deliberazione.
3. Di stabilire che la convenzione, dopo la relativa approvazione del Consiglio Comunale e sottoscrizione delle parti, diventerà operativa a tutti gli effetti e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarvisi

adottando tutte le misure necessarie per la sua piena attuazione a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, costituendo la presente deliberazione criterio generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

4. Di stabilire che la Centrale Unica di Committenza, istituita mediante l'adozione del presente provvedimento, produca annualmente un rendiconto delle proprie attività evidenziando, in particolare, i tempi di svolgimento delle procedure a lei assegnate ed i risparmi realizzati, oltre a quanto necessario per accertarne la congruità all'indirizzo politico-amministrativo degli enti aderenti e per consentire di operare le opportune variazioni organizzative volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di gara e degli affidamenti.
5. Di dichiarare la presente delibera per le motivazioni in premessa, immediatamente esecutiva.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio Comunale per la relativa approvazione.

## Convenzione per la Costituzione della Centrale Unica di Committenza

L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di \_\_\_\_\_, presso la Sede Municipale del Comune di \_\_\_\_\_, sono intervenuti:

Il Sindaco pro-tempore del Comune di \_\_\_\_\_;

Il Sindaco pro-tempore del Comune di \_\_\_\_\_;

oppure

delegato del Sindaco pro-tempore del Comune di \_\_\_\_\_

delegato del Sindaco pro-tempore del Comune di \_\_\_\_\_

Premesso che:

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014 n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.*

- l'art. 23-ter del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, conv. nella Legge 11 agosto 2014 n. 114, a sua volta modificato dall'art. 8 comma 3-ter della Legge n. 11/2015, dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 107/2015 e dall'art. 1 comma 501 della Legge n. 208/2015 prevede che: *"Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1); b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2); c) i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro "* (comma 3);

- il Titolo II, Capo V del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, Testo Unico degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;

- l'art. 30 del predetto D.Lgs. n° 267/2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- a seguito di accordi intercorsi tra i Comuni di Carlentini e Melilli, è emersa la volontà dei Sindaci dei contermini Comuni di Carlentini e Melilli di avviare la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.),

al fine di ottemperare alla disposizione del comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., sopra riportato, nonché al fine di conseguire i vantaggi dell'esercizio consorziato della relativa attività amministrativa di comune interesse degli Enti rappresentati.

Premesso quanto sopra, si conviene e si stipula quanto segue:

## **Art. 1** **Oggetto e finalità**

La presente convenzione, predisposta ai sensi dell'Art. 30 D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267, ha per oggetto la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Carlentini e Melilli, in attuazione della disciplina dettata dall'Art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii.

La sede dell'Ufficio Unico della C.U.C, è fissata presso il Comune di Carlentini.

L'esercizio associato della Centrale Unica di Committenza riguarda tutte le procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi disciplinate, anche in parte, dal D.Lgs. n. 163/2006 o, comunque, da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario, con esclusione degli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici gestiti da altri soggetti aggregatoli e centrali di committenza di riferimento e il mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA.) di cui all'Art. 328 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n° 207.

I singoli Comuni convenzionati potranno, altresì, agire autonomamente tramite i propri uffici, per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

Le Amministrazioni dei Comuni sopra rappresentati procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali:

Deliberazione del Consiglio Comunale di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;  
Deliberazione del Consiglio Comunale di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

La convenzione persegue le seguenti finalità e principi:

- migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l'attuazione di standard uniformi e trasparenti;
  - ridurre i costi per l'erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
  - ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
- favorire una maggiore specializzazione e responsabilizzazione degli uffici attraverso la valorizzazione delle competenze del personale addetto;
- favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;
  - favorire le regole di cooperazione applicativa;
  - assegnare un maggiore "peso" contrattuale ai Comuni associati nei confronti di altri enti e istituzioni;
  - maggiori possibilità di accedere a finanziamenti;
  - accrescere la visibilità del territorio attraverso attività congiunte di programmazione e sviluppo;
  - favorire il ricorso a procedure di aggiudicazione per l'organizzazione di un servizio territorialmente più ampio con conseguenti e oggettivi risparmi;
  - favorire l'osservanza dei principi di libera concorrenza e non discriminazione, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici.

## **Art. 2** **Ambito territoriale**

L'ambito territoriale relativo alla costituzione della Centrale Unica di Committenza è individuato nei territori dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

### **Art. 3**

#### **Ente delegato**

Il Comune di Carlentini, sede dell'Ufficio Unico, viene individuato quale Capofila e delegato ad esercitare le funzioni amministrative ed i servizi in materia di Centrale Unica di Committenza.

### **Art. 4**

#### **Funzioni, attività, servizi conferiti e procedimenti di competenza dell'ente delegato**

Il Comune di Carlentini, nello svolgere le funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza, cura la gestione delle procedure di gara e collabora con ogni Comune convenzionato nella predisposizione degli atti di gara e, nello specifico:

- a) alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto di affidamento di lavori, servizi e forniture, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) alle modalità per la scelta del contraente;
- c) alla definizione per il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
- d) alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nello svolgimento di tutte le attività, la Centrale Unica di Committenza potrà chiedere all'Ente aderente ogni chiarimento ed integrazione documentale, che risultino necessarie e/o opportune allo svolgimento della procedura di gara.

La Centrale Unica di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte di più Comuni convenzionati potrà inoltre svolgere procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita in favore delle stesse amministrazioni.

L'affidamento alla Centrale Unica di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune convenzionato di apposita lettera di trasmissione degli atti e dei dati necessari per l'espletamento delle gare.

Il funzionamento, i criteri e le modalità di devoluzione alla C.U.C, delle procedure d'appalto, sono meglio descritte nel "Regolamento dell'Ufficio Unico di Committenza", allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale.

L'Ufficio Unico di Committenza provvede, di norma, entro 15 giorni dalla ricezione degli atti di cui sopra, ad attivare la procedura per l'espletamento della gara, salvo modifiche da apportare agli atti trasmessi.

Dopo la celebrazione della gara la Centrale Unica di Committenza, tramite l'Ufficio Unico, trasmette al Comune convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara al fine di procedere:

- a) alla redazione dei provvedimenti di aggiudicazione;
- b) alla stipula del contratto e la sua registrazione;
- c) agli adempimenti nei confronti dell'A.N.AC;
- d) tutte le fasi esecutive del contratto (direzione lavori, contabilizzazione, collaudi, esecuzione delle forniture, prestazioni di servizi, etc.)

### **Art. 5**

#### **Organizzazione e Funzionamento dell'Ufficio Unico di Committenza**

Ai fini del maggior contenimento della spesa di personale, l'Ufficio Unico di Committenza è individuato nell'Ufficio Gare e Contratti del Comune capofila ed è segnatamente costituito:

- a) dal Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti del Comune Capofila, che ne è il Responsabile;
- b) dal personale dell'Ufficio Gare e Contratti del Comune capofila, che potrà avvalersi della collaborazione del personale del Comune convenzionato richiedente, tenuto conto delle specifiche competenze, i cui nominativi, dovranno essere trasmessi, di volta in volta e per ogni singola procedura.

Il personale dipendente degli Enti convenzionati al quale sarà richiesta collaborazione dall'Ufficio Unico della Centrale di committenza dovrà essere funzionale alla sua organizzazione e comunque dovrà tenere conto degli orari degli enti aderenti, salvaguardando in ogni caso, l'assolvimento delle funzioni istituzionali proprie dell'ufficio comunale di appartenenza.

#### **Art. 6**

##### **Forme di consultazione**

Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione sarà demandato alla Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o da loro delegati.

#### **Art. 7**

##### **Operatività della convenzione e durata**

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di cinque (5) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.
2. La presente convenzione sarà operativa a seguito della sottoscrizione da parte dei Comuni aderenti e progressivamente previa necessaria sottoscrizione per eventuali successivi Comuni aderenti.
3. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.
4. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attuazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

#### **Art. 8**

##### **Recesso o scioglimento consensuale**

Ciascuno degli Enti convenzionati potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione attraverso apposita deliberazione consiliare, e formale comunicazione, da trasmettere agli altri Comuni associati. Il recesso ha effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene esercitato, fatto salvo il termine di preavviso di giorni trenta.

Restano, pertanto, a carico dei Comuni che hanno manifestato la volontà di recesso le spese maturate sino all'operatività del diritto esercitato, così come eventuali contributi pluriennali concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo di incentivo della gestione.

La convenzione cessa di avere efficacia, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa consensualmente, con apposita delibera consiliare condivisa da tutti i Comuni aderenti, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre comunque dall'1 gennaio dell'anno successivo in cui è stato deliberato.

#### **Art. 9**

##### **Riparto spese**

L'adesione alla Centrale di Committenza deve comportare, nei limiti della sua funzionalità il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche.

Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012 n° 221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, del Comune committente.

Per le spese di funzionamento dell'Ufficio Unico si fa riferimento al Regolamento, allegato alla presente Convenzione. Tali spese saranno richieste ai Comuni convenzionati dallo stesso Ufficio Unico di Committenza, che le renderà ai Comuni convenzionati, ai fini del rimborso, con la cadenza prevista nello stesso Regolamento.

L'Ufficio Unico, renderà per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo, le spese sostenute e le trasmetterà agli Enti aderenti.

#### **Art. 10**

##### **Adesione altri comuni**

Per tutta la durata della presente convenzione e previo assenso da parte dei Sindaci dei comuni aderenti, altri comuni potranno aderire alla stessa, mediante apposita istanza cui dovrà seguire approvazione della presente Convenzione da parte del Consiglio Comunale del Comune che intende aderire. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione.

#### **Art. 11**

##### **Controversie**

1. Per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, l'organo deputato viene individuato nella Conferenza dei Sindaci.

2. Le eventuali controversie non risolte dalla Conferenza di cui al comma precedente saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

3. Il recesso di uno o più Comuni non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

4. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dagli Enti aderenti per l'istituzione dell'ufficio unico. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà a maggioranza dei Comuni.

#### **Art. 12 Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si opera rinvio automatico alle norme di legge vigenti in materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti per il tramite dei Sindaci o loro delegati.

#### **Art. 13 Disposizioni finali**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Data \_\_\_\_\_

per il Comune di \_\_\_\_\_

# **UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA**

## *Regolamento*

### **I N D I C E**

**Art. 1 - Quadro Normativo di riferimento e Definizioni Art. 2 - Ambito di operatività della C.U.C.**

**Art. 3 - Competenze e Funzioni dei singoli Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza**

**Art. 4 - Funzionamento - Criteri di devoluzione alla C.U.C, delle procedure d'appalto Art. 5 - Compiti della**

**C.U.C. Art. 6 - Commissioni di gara**

**Art. 7 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni di gara**

**Art. 8 - Titolarità del procedimento e contenzioso**

**Art. 9 - Ripartizione degli oneri finanziari**

**Art.10 - Forme di consultazione tra le amministrazioni aderenti**

**Art. 11 - Accesso agli atti e tutela della privacy**

**Art. 12 - Prevenzione della corruzione**

**Art. 13 - Norme Finali**

## **Art. 1 - Quadro Normativo di riferimento e Definizioni**

- 1) **Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163** - Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.;
- 2) **D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207** - Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii. (*Regolamento*);
- 3) **Legge Regionale 12 Luglio 2011 n. 12** - Recepimento del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
- 4) **Decreto Presidenziale 31 Gennaio 2012 n. 13** - Recepimento del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207;
- 5) **Centrale Unica di Committenza**, di seguito denominata **C.U.C.**, è la struttura che, in attuazione dell'art. 33, comma 3-bis, del *Codice*, è individuata per l'espletamento delle gare di lavori, servizi e forniture, nell'ambito dei comuni aderenti;
- 6) **Comuni aderenti alla C.U.C.**, sono gli Enti che hanno devoluto alla stessa procedure di gara di lavori pubblici, servizi e forniture, secondo le modalità ed i criteri individuati negli articoli seguenti, attraverso la figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- 7) **Ufficio Unico di Committenza**, di seguito denominato **U.U.C.**, è l'Ufficio del Comune capofila deputato all'espletamento delle procedure di gara.

## **Art. 2 - Ambito di operatività della C.U.C.**

La **C.U.C.**, opera, nel rispetto della Convenzione stipulata tra il Comune di Carlentini ed i singoli Comuni convenzionati (sottoscritta dai propri rappresentanti secondo l'organizzazione dei singoli enti), tramite l'Ufficio Unico di Committenza (**U.U.C.**).

Sono devolute alla **C.U.C.**, tutte le procedure di gara relative all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con esclusione degli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici gestiti da altri soggetti aggregatori e centrali di committenza di riferimento e il mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), di cui all'art. 328 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n° 207.

I singoli Comuni convenzionati potranno, altresì, agire autonomamente tramite i propri uffici, per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00).

La struttura organizzativa istituita dal Comune di Carlentini per l'esercizio delle attività di Centrale Unica di Committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale Unica di Committenza, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA).

I singoli comuni convenzionati sono ad ogni effetto Stazioni Appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

## **Art. 3 -Competenze e Funzioni dei singoli Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza**

Restano di esclusiva competenza degli enti aderenti alla C.U.C., sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (nomina del responsabile unico dei procedimenti, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, determinazione a contrattare e le relative procedure, ecc.) sia la fase che segue (aggiudicazione definitiva, stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

- la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006;
- la programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l'approvazione dei progetti e di ogni atto ed elaborato che ne costituiscono presupposti, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- l'adozione della determina a contrarre e della determina di aggiudicazione definitiva;
- la stipulazione del contratto di appalto, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata;
- l'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione dei servizi, fatte salve le funzioni e le tipologie di servizi rimesse ad altri organi ed uffici, come, tra l'altro, individuate nella presente convenzione;
- ogni adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere, compreso l'affidamento degli incarichi sempre che il servizio non rientri nelle tipologie già rimesse ad altri soggetti, sulla base della presente convenzione;
- gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, e secondo la cronologia di quest'ultimi.

#### **Art. 4 - Funzionamento Criteri di devoluzione alla C.U.C, delle procedure d'appalto**

I singoli Comuni convenzionati, previa individuazione delle opere da realizzare e dei beni e servizi da acquisire, approvano il progetto fino alla fase esecutiva, necessaria alla procedura di gara a norma delle disposizioni vigenti contenute nel *Codice*.

I Comuni convenzionati comunicano con la C.U.C, esclusivamente tramite il R.U.P. nominato dal Comune convenzionato richiedente, che presiederà le operazioni di gara.

Nella fase antecedente l'approvazione della determina a contrarre, il Comune convenzionato, qualora ne ravvisi la necessità, può prendere contatti con l'U.U.C. per una collaborazione necessaria e/o opportuna alla definizione dei contenuti dei documenti di gara, e segnatamente in ordine:

- a) all'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
- b) alla redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
- c) all'individuazione del criterio di aggiudicazione;
- d) alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e) alla determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara (pubblicazioni ed oneri di legge) da inserire nel quadro economico dell'intervento;
- f) allo schema di contratto.

Conclusa la fase di definizione dell'appalto, il Comune convenzionato attiva la procedura di affidamento di lavori, forniture e servizi e, tramite il R.U.P. incaricato, trasmette tutti gli atti di gara all'U.U.C. e, precisamente:

- a) la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa all'Ufficio Unico di Committenza per la celebrazione della gara;
- b) il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali (capitolato d'oneri, progetto tecnico, costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI ecc.), il quadro economico e lo schema di contratto;
- c) il codice CUP (codice unico di progetto, se previsto);

- d) il codice CIG (Codice Identificativo Gara);
- e) l'indicazione del nominativo del dipendente del Comune convenzionato che dovrà presiedere le operazioni di gara nel caso del criterio del prezzo più basso;
- f) l'indicazione del nominativo del dipendente del Comune che dovrà presiedere le operazioni di gara unitamente ai commissari nominati dall'UREGA, nel caso del criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) l'elenco degli operatori economici da invitare, laddove la legge ammetta la procedura negoziata, salvaguardando la segretezza degli invitati, nel rispetto dei principi dell'art. 122 del *Codice* e delle direttive dell'A.N.AC;
- h) il bando/lettera invito e il Disciplinare di gara;
- i) il prospetto delle eventuali spese necessarie per la pubblicazione della gara, precedentemente determinate e concordate con il Responsabile dell'U.U.C., risultanti dal quadro economico del progetto approvato;
- l) il prospetto della quota attinente le spese di gestione dell'U.U.C., come calcolata al successivo art.9; nel caso di appalti non finanziati mediante fondi comunali, il pagamento della quota relativa alle spese di funzionamento dell'U.U.C., da inserire nel quadro economico dell'intervento, saranno pagate ad avvenuta disponibilità della fonte di finanziamento;

### Art. 5 - Compiti della C.U.C.

La Centrale Unica di Committenza, tramite l'Ufficio Unico, procede alla celebrazione delle gare unicamente su richiesta scritta del Comune convenzionato. Le gare verranno calendarizzate seguendo l'ordine di richiesta di attivazione della procedura e delle esigenze di priorità, previa verifica e completezza della documentazione trasmessa. E' compito dell'Ufficio Unico di Committenza garantire, nella fase preventiva all'indizione di una gara di lavori pubblici, forniture e servizi, una fattiva collaborazione con il Comune convenzionato, se richiesta, relativamente alla individuazione dei sistemi di affidamento e dei criteri di aggiudicazione.

Definita la procedura per indire la gara, il Comune convenzionato procede alla trasmissione di quanto previsto al precedente art. 3.

L'Ufficio Unico di Committenza, ricevuta la richiesta di attivazione gara, verifica la completezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del *Codice*, del *Regolamento*, delle Leggi Regionali vigenti e delle direttive dell'A.N.AC, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e di ulteriori incaricati del Comune convenzionato.

Indi procede:

- a) ad effettuare eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche di atti al R.U.P. del Comune convenzionato entro 10 gg. dal ricevimento degli stessi; in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura;
- b) ad organizzare la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, rappresentate dal Comune convenzionato;
- c) a pubblicare il bando sul sito della C.U.C., e sui siti degli organi istituzionali previsti per legge;
- d) a fornire chiarimenti in merito alla procedura di gara, sia a risposta di quesiti da parte di Operatori Economici, sia per propria iniziativa, dandone comunicazione sul proprio sito;
- e) ad attivare le procedure per la composizione della Commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa regionale vigente, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (UREGA);
- f) ad informare costantemente il Comune convenzionato di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
- g) a redigere i verbali di gara e pubblicare gli stessi sul sito C.U.C.;
- h) a trasmettere tutti gli atti di gara al Responsabile del Comune convenzionato.

Spetta al Comune convenzionato:

- a) provvedere all'aggiudicazione provvisoria della gara attraverso atti di gestione, nei casi previsti;
- b) effettuare gli accertamenti pre-contrattuali previsti dalla normativa anche mediante l'utilizzo del sistema AVCPass attraverso il Responsabile del procedimento della fase di affidamento;
- c) redigere la determinazione di aggiudicazione definitiva tramite il responsabile del procedimento della fase di affidamento;
- d) effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 79 del *Codice*, sia per la fase successiva all'aggiudicazione definitiva, sia per la stipula contrattuale, nei modi e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente;
- e) curare la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;
- f) trasmettere le comunicazioni e notizie all'A.N.AC, come previsto dall'art. 10, comma 1, del *Regolamento* e dall'art. 7, comma 8, del *Codice*;
- g) provvedere al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'A.N.AC. nei modi e nei termini stabiliti dalla stessa Autorità;
- h) alla stipula contrattuale, con impegno di darne tempestiva notizia all'U.U.C.

Tutte le comunicazioni aventi rilevanza esterna verranno effettuate tramite il sito della C.U.C, e/o tramite Albo Pretorio del Comune capofila e comunicate al comune convenzionato.

#### **Art. 6 -Commissioni di gara**

Nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso la Commissione di gara sarà composta come segue:

- dal Responsabile designato dal Comune convenzionato: Presidente;
- dal Responsabile dell'Ufficio Unico di Committenza;
- da un componente designato dal Comune convenzionato;

Nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione di gara sarà così composta:

- dal Responsabile designato dal Comune convenzionato: Presidente;
- da un componente dell'Ufficio Unico di Committenza;
- da un componente designato dal Comune convenzionato;
- da n. 2 componenti che saranno nominati presso l'UREGA.

In ogni caso il segretario verbalizzante, che integrerà entrambi le tipologie di Commissioni di cui sopra, è un dipendente dell'Ufficio Unico di Committenza.

In caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare i componenti della Commissione potranno essere sostituiti con altro personale dell'Ufficio Unico di Committenza o del Comune convenzionato. In ogni caso, su richiesta motivata del Responsabile dell'U.U.C. e comunque qualora non sia possibile sostenere la maggiore concentrazione del carico di lavoro che si dovesse presentare in alcuni periodi, i singoli Comuni associati si impegnano a mettere a disposizione della Centrale Unica di Committenza proprio personale, anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore, individuando tale personale da associare tra quello in organico, aventi caratteristiche di maggiore idoneità, per competenza ed esperienza in materia di procedure d'appalto.

Per il personale utilizzato dalla C.U.C, si applicano gli istituti previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. I compensi accessori saranno eventualmente attribuiti agli addetti dell'U.U.C. sulla base dell'accordo decentrato del Comune Capofila.

Nel caso di componenti esterni di nomina UREGA, le relative spese restano a carico del Comune convenzionato e le stesse dovranno essere garantite dal quadro economico dell'intervento.

## **Art. 7 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni di gara**

Le sedute di gara, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, sono pubbliche e ad esse si applicano le norme che disciplinano la pubblicità delle stesse. Eventuali variazioni e slittamenti saranno comunicati tempestivamente sul sito internet della C.U.C..

Nel caso di gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le sedute sono pubbliche nella fase riguardante l'esame della documentazione di partecipazione. La valutazione dell'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi sono effettuate in sedute riservate.

## **Art. 8 - Titolarità del procedimento e contenzioso**

La C.U.C., tramite l'Ufficio Unico, cura ed autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolati all'acquisizione, relaziona ed elabora pareri in merito alle procedure svolte e decide, sentito il R.U.P. del Comune convenzionato, in merito all'informativa di cui all'art. 243 bis del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

Eventuali opposizioni e controversie promosse da terzi in qualsiasi fase della procedura di gara e avverso qualsiasi atto della stessa, saranno trattate direttamente dal Comune convenzionato per cui la procedura di gara è stata espletata, che ne sarà unico destinatario. In tali ipotesi l'Ufficio Unico di Committenza ha la facoltà di sospendere le operazioni di gara, sino alla loro definizione e potrà, a richiesta del Comune committente, fornire eventuali relazioni e chiarimenti in ordine alla fattispecie oggetto di opposizione/controversia. In ogni caso tutte le spese afferenti tale fase contenziosa saranno a totale carico del Comune committente interessato.

## **Art. 9 - Ripartizione degli oneri finanziari**

I comuni convenzionati si impegnano a rimborsare all'Ente capo-convenzione i costi sostenuti per la gestione in convenzione dell'Ufficio Unico di Committenza.

La gestione finanziaria dovrà mirare all'ottimizzazione e al contenimento dei costi, in primo luogo garantendo il rispetto dei limiti imposti ai singoli enti alle spese di personale e di tutte le altre a cui normative vigenti impongono tagli o contingentamenti. Le spese che il Comune capofila sostiene si distinguono in:

- "costi diretti" che sono le spese derivanti dalla celebrazione di una procedura di gara;
- "costi generali" che sono le spese sostenute per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, ivi compresi quelli per le attrezzature tecniche ed informatiche, le spese per la formazione del personale addetto, spese di cancelleria, telefono, energia elettrica, beni di consumo, ecc..

I costi diretti sostenuti per le procedure nell'interesse di un solo Comune, sono rimborsati dall'Ente medesimo al termine della procedura di gara.

I costi generali sono ripartiti annualmente, secondo criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo, sulla base dei seguenti parametri:

- a) un terzo (1/3) in base al numero degli abitanti (quota fissa);
- b) due terzi (2/3) in proporzione al numero delle procedure attivate per conto di ciascun comune (quota variabile).

La quota fissa viene versata al comune capofila in via anticipata entro il 30 giugno di ciascun anno, in misura pari a quella rendicontata nell'anno precedente; la quota variabile viene versata al comune capofila entro il 28 febbraio dell'anno successivo, sulla base del rendiconto predisposto dal comune capofila ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci. In sede di versamento della quota variabile si provvedere ad effettuare eventuali conguagli relativi alla quota fissa anticipata.

In sede di prima applicazione la quota fissa verrà determinata forfettariamente e salvo conguaglio dalla Conferenza dei Sindaci nella prima riunione successiva all'insediamento.

Nel disporre acquisti e spese il Responsabile dell'U.U.C, così come la Conferenza dei Sindaci, dovrà tenere conto delle norme sul contenimento della spesa pubblica e dei parametri di riferimento dei singoli Comuni, anche al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli stessi, e per preservare la corretta gestione finanziaria.

#### **Art. 10 - Forme di consultazione tra le amministrazioni aderenti**

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della convenzione C.U.C; è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, vi partecipa il Responsabile dell'U.U.C ed è convocata dal Sindaco del Comune capofila o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione.

La Conferenza dei Sindaci verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale unica di committenza, ne monitora le attività ed i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla convenzione. La Conferenza determina il riparto delle spese della C.U.C come definite all'articolo precedente.

Essa è validamente costituita e delibera con l'intervento della maggioranza dei rappresentanti dei comuni aderenti e, in caso di disaccordo, decide in base alla volontà della maggioranza dei rappresentanti dei comuni presenti prevalendo, in caso di parità, il voto espresso dal rappresentante del Comune capo convenzione. Delle sedute della Conferenza è redatto verbale.

La Conferenza può essere integrata dai funzionari comunali dei Comuni convenzionati il cui apporto tecnico sia ritenuto necessario dal Sindaco del Comune capo-convenzione in relazione all'oggetto della convocazione.

#### **Art. 11 - Accesso agli atti e tutela della privacy**

L'accesso agli atti dei procedimenti curati dall'Ufficio Unico di Committenza è consentito nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento in vigore, nonché dalla normativa di riferimento.

I dati di cui l'Ufficio Unico di Committenza verrà in possesso, nell'espletamento delle attività di cui al presente regolamento, saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gare, compresi atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento in vigore adottato, nonché dalla normativa di riferimento.

#### **Art. 12 - Prevenzione della corruzione**

Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale della prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune di Carlentini.

I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevante, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Carlentini per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dal Comune di Carlentini operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

#### **Art. 13 - Norme Finali**

Il presente regolamento, parte integrante e sostanziale della Convenzione C.U.C., entra in vigore con la sottoscrizione della Convenzione stessa, successivamente alla sua approvazione nell'identico testo mediante le deliberazioni consiliari dei vari Comuni convenzionati.

Dopo l'esecutività della deliberazione consiliare, il regolamento è pubblicato all'albo pretorio del Comune capofila per ulteriori 15 giorni, mentre la Convenzione sottoscritta ed il Regolamento allegato saranno pubblicati su apposite sezioni dei siti istituzionali dei Comuni convenzionati. Eventuali modifiche al presente Regolamento, come previsto dalla Convenzione cui si allega e nei limiti dettati dalla normativa vigente nel tempo, potranno essere approvate dalle Giunte Comunali dei Comuni convenzionati, a seguito di proposta presentata in Conferenza dei Sindaci ed ivi approvata all'unanimità, e saranno efficaci decorsi gg. 15 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio delle predette deliberazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

Giuseppe Basso

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Dott. FEDERICO CESARIO*

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente delibera è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 28-01-2016

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_